



DETERMINAZIONE N. 71/2017

Oggetto

Accreditamento della società INTESA S.p.A. per le attività di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che all'art. 64, che prevede l'istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID);

VISTO il DPCM 24 ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese." pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 9 dicembre 2014;

VISTA la determinazione AgID n. 44/2015, con la quale sono stati emanati i



regolamenti SPID di cui all'art 1 Art. 4 commi 2, 3 e 4 del citato DPCM;

VISTO l'articolo 8 del "Regolamento recante le modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale (articolo 1, comma 1, lettera l), DPCM 24 ottobre 2014" emanato dall'AgID ai sensi del citato DPCM;

VISTA l'istanza di accreditamento acquisita agli atti con prot. Reg. Gen. AgID n. 13384/2016 e la documentazione in seguito inviata e acquisita agli atti con protocollo numero 16025 e 21023;

PRESO ATTO che, in base all'istruttoria condotta dal "Comitato interno" - verbale del 20 settembre 2016 – sono stati rilevati due elementi ostativi al riconoscimento della qualifica riconducibili alla polizza assicurativa RC professionale e ai documenti relativi ai *test plan e test execution*;

VISTA la determinazione n. 232/2016 del 28 settembre 2016 con la quale il Direttore Generale ha sospeso i termini dell'iter istruttorio dell'istanza di accreditamento della società Intesa S.p.A. ai fini del riconoscimento dello status di "gestore dell'identità digitale SPID" ai sensi del par. 3 lett. e) punti i. e ii. del "Regolamento recante le modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale (articolo 1, comma 1, lettera l), DPCM 24 ottobre 2014", emanata su proposta del Comitato di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 84/2015;

CONSIDERATA l'istanza di integrazione della documentazione acquisita agli atti con prot. Reg. Gen AgID. n. 4225/2017;

VISTO l'art. 10, comma 3, del DPCM 24 ottobre 2014 recante "accreditamento dei gestori dell'identità digitale" e le relative previsioni;

CONSIDERATA la *Dichiarazione risorse finanziarie*, acquisita agli atti in data 20/3/2017 con protocollo numero 4225, con la quale l'istante, ribadendo di possedere una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'attività svolta – acquisita agli atti con protocollo numero 13384 – dichiara di non essere tenuta a depositare altri documenti in quanto comunque dotata di adeguate risorse finanziarie per la copertura di eventuali danni, pari a 6,3 milioni di euro;

RITENENDO che nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 3, del CAD, la considerazione dell'istante possa essere temporaneamente accolta;

PRESO ATTO che, dall'esame della documentazione al registro protocollo AgID con n. 4225/2017 effettuata dal "Servizio Accreditamento" il "Test Plan" acquisito agli atti riporta un esito positivo per tutti i collaudi;



DETERMINA

- di accogliere la domanda di accreditamento della società Intesa S.p.A. ai fini del riconoscimento dello status di “gestore dell’identità digitale”;
- di subordinare la sottoscrizione della Convenzione di cui all’art. 10, comma 2, del DPCM 24 ottobre 2014, al completamento delle fasi di verifica tecnica delle soluzioni;
- di autorizzare i sistemi di autenticazione informatica oggetto della valutazione richiesta dal gestore Intesa S.p.A. ai corrispondenti livelli di sicurezza come riportato nel seguente prospetto:

<i>SOLUZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE SOTTOPOSTO A VALUTAZIONE</i>	<i>LIVELLO DI SICUREZZA SPID RICHiesto</i>	<i>LIVELLO DI SICUREZZA SPID AUTORIZZATO</i>
Password	Liv.1	Liv.1
PkBox	Liv.2	Liv.2

- di incaricare il “Servizio Accreditamento” di provvedere agli adempimenti conseguenti;
- di incaricare il “Servizio Accreditamento” di provvedere affinché il gestore Intesa S.p.A. ottemperi agli eventuali ulteriori adempimenti conseguenti all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 29, comma 3, del CAD;
- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici derivanti dal presente provvedimento decorrono dalla data della stipula della Convenzione.

Roma, 22 marzo 2017

Antonio Samaritani